

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 1° DICEMBRE 1949

(18ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente RUBINACCI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (N. 694) (Approvate dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 158, 159 |
| BARBARESCHI, <i>relatore</i> | 157, 158 |
| LA PIRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 159 |
| GRAVA | 159 |

«Conservazione del posto per i lavoratori chiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943» (N. 715):

| | |
|---------------------------------|----------|
| PRESIDENTE | 165 |
| ZANE, <i>relatore</i> | 164 |
| GRAVA | 164, 165 |

(Discussione e rinvio)

«Modifica alla disciplina per la corrispondenza degli assegni familiari per la moglie» (N. 442):

| | |
|----------------------------------|-----|
| PRESIDENTE | 166 |
| GRAVA, <i>relatore</i> | 166 |
| BITOSSÌ | 166 |

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bibolotti, Bitossi, D'Aragona, D'Inca, Falck, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Monaldi, Momigliano, Palumbo, Pezzini, Rubinacci, Sinforiani, Tamarin, Vigiani, Zane.

È altresì presente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il senatore Raja in sostituzione del senatore Macrelli.

Assiste alla riunione il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole La Pira.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (N. 694) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Barbareschi.

BARBARESCHI, *relatore*. Ai lavoratori delle aziende telefoniche private fin dal 1920 è stato riconosciuto il diritto ad un certo trattamento di pensione. Per trovare un precedente di questo trattamento si può risalire alla legge per l'equo trattamento dei tranvieri, che fu il primo provvedimento che stabilì un trattamento di pensione diverso da quello normalmente concesso a tutti gli altri lavoratori.

Esso fu esteso, nelle linee generali, anche ai dipendenti delle aziende telefoniche; senonchè la legge del 1920 cominciò ad avere applicazione solo nel 1926: ben sei anni furono necessari prima di poter darle pratica applicazione. La legge del 1920 aveva una limitazione assai grave: limitava a ventiquattro mila lire annue lo stipendio massimo sul quale dovevano essere versati i contributi, donde l'esiguità delle pensioni che furono liquidate in base ad essa. Si ritenne quindi opportuno, a mano a mano che furono concessi miglioramenti al trattamento di pensione degli altri lavoratori, di estenderli anche ai telefonici. Solo nel 1946 fu emanato un provvedimento che modificò la base della liquidazione delle pensioni. Mentre con il provvedimento del 1920 le pensioni dei lavoratori telefonici erano liquidate nella misura di un cinquantesimo dello stipendio base per ogni anno di anzianità, con il provvedimento del 1946 tale proporzione fu portata ad un quarantesimo. In altre parole, fino al 1946 ogni anno di anzianità dava diritto ad un cinquantesimo dello stipendio base; dopo il 1946 dava diritto ad un quarantesimo dello stipendio base.

Con questo nuovo provvedimento le cose sono sensibilmente migliorate. Intanto, si è incominciato a sopprimere il massimale: il contributo è applicato sul guadagno globale; ma il guadagno globale è anche questa volta limitato perchè da esso è eliminata l'indennità di contingenza, che per le prime categorie, pur rappresentando una percentuale sempre notevole, non supera il 25 per cento, mentre per le categorie inferiori costituisce una percentuale che arriva fino al 50 per cento del guadagno. A questo proposito non farò proposte di modifica per una ragione assai semplice: questo disegno di legge è il frutto di un accordo sindacale che risale al novembre del 1948 ed è occorso parecchio tempo, forse un po' troppo, al Ministero del lavoro per tradurre quell'accordo in un disegno di legge. Ora, io credo che la Commissione debba approvare il provvedimento senza introdurre modificazioni, stante il carattere di urgenza che esso ha.

Questo disegno di legge presenta anche un lato simpatico, per lo spirito di collabora-

zione che i lavoratori delle aziende telefoniche hanno dimostrato per raggiungere un accordo che migliorasse effettivamente le loro retribuzioni. I lavoratori avevano ottenuto che la liquidazione delle loro pensioni fosse fatta a 50 anni per le donne e a 55 per gli uomini. In questa occasione hanno rinunciato a questo diritto precedentemente acquisito ed hanno consentito a che fossero elevati i limiti di età a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, come è nella legge comune, limitando ad una piccolissima percentuale (il 12 per cento) negli anni venturi il diritto di poter chiedere la liquidazione anche a 50 per le donne ed a 55 per gli uomini, perchè (e questo, che sembra quasi incredibile, mi è stato riferito dagli stessi lavoratori) ci sono operai, per quanto in numero limitato, che a quell'età effettivamente non sono più in condizioni di continuare nel loro lavoro, che sembra, pure, tanto sano.

Il provvedimento si applica anche a coloro che già sono in pensione, rivedendone e portandone le pensioni — fortunati loro! — ad un minimo di 84 mila lire. (Ci auguriamo che il Ministero del lavoro possa presto presentarci almeno un uguale provvedimento per tutti i pensionati della Previdenza sociale). A tal fine il disegno di legge in esame sancisce il versamento al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia delle somme accantonate presso le singole società esercenti a scopo di miglioramento del trattamento di pensione a favore del proprio personale. Tali somme debbono essere utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo per la parte afferente, appunto, ai dipendenti delle predette società. Non solo, ma le società esercenti si impegnano a coprire la parte di disavanzo che risultasse eventualmente non coperta dal suddetto versamento.

Per queste ragioni, raccomando alla Commissione l'approvazione integrale del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Barbareschi della relazione così diligente e precisa che egli ha fatto.

Vorrei da ciò prendere uno spunto. Noi, come Commissione legislativa, siamo estranei a tutte le vertenze sindacali, però non pos-

siamo ignorare la situazione che esiste mentre discutiamo questo disegno di legge in cui si realizzano miglioramenti sensibili al trattamento di quiescenza dei lavoratori telefonici; miglioramenti che furono concepiti e concordati in uno spirito di collaborazione. Credo di interpretare il sentimento di tutta la Commissione nell'esprimere al Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale il voto che ogni azione sia svolta affinché la presente vertenza dei telefonici venga risolta il più presto possibile, nell'interesse di questi lavoratori, che rappresentano una delle categorie lavoratrici più qualificate, nell'interesse del Paese e nell'interesse delle stesse società, che dal ritorno allo spirito di collaborazione hanno, evidentemente, tutto da guadagnare.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Assicuro il Presidente e la Commissione che il Governo si sta vivamente interessando per la soluzione della vertenza.

PRESIDENTE. Prendiamo atto dell'assicurazione e formuliamo i migliori auguri per una prossima soluzione della vertenza.

GRAVA. Desidero fare un rilievo di carattere formale. Avrei gradito che ci fosse stata data la possibilità di esaminare, tra gli altri documenti relativi al provvedimento in esame, anche l'accordo intervenuto il 12 novembre 1948 tra i datori di lavoro e i lavoratori telefonici, in base al quale questa legge è stata predisposta.

Giacchè, poi, il nostro egregio Presidente ha fatto un accenno all'agitazione dei telefonici augurando che al più presto essa possa essere composta, esprimo il voto che i datori di lavoro diano in questa circostanza una dimostrazione di comprensione; quella stessa dimostrazione che hanno dato i lavoratori nella stipulazione dell'accordo del 1948, perchè, come ha benissimo rilevato il collega Barbareschi, in quella occasione i lavoratori hanno rinunciato a molti dei loro diritti e delle loro richieste pur di addivenire ad un accordo.

Associandomi, quindi, all'invito, che il relatore ha rivolto alla Commissione, ad approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, non posso

fare a meno di rivolgere all'onorevole Sottosegretario la preghiera che questa legge, appena approvata dal Senato, venga immediatamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, stante il carattere di urgenza che essa presenta.

Un'altra osservazione vorrei fare. Vorrei che una buona volta si desistesse dal sistema di richiamarsi, in una legge, ad un'infinità di provvedimenti legislativi precedenti. È necessario che le disposizioni di legge vengano semplificate, non tanto per noi legislatori, quanto per i destinatari di esse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1045, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo articolo 3.

Il contributo è per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed è attribuito, per l'1,40 per cento, alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione.

Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonché l'onere riguardante la concessione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Con la stessa aliquota di contributo si copre altresì, per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata deter-

minata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000.

Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

La misura del contributo sarà variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1º aprile 1948.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente articolo 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 3 giugno 1949, n. 322, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennità di caropane.

(È approvato).

Art. 3.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo sono: lo stipendio o il salario, composti del minimo contrattuale, degli assegni di merito e *ad personam* e degli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima quota mensile dello stipendio o del salario, il compenso ai notturnisti sulla 8ª e 9ª ora di lavoro e l'indennità di connessione di lavoro con le maestranze.

(È approvato).

Art. 4.

La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1º dicembre 1947 è commisurata a tanti quarantesimi degli ele-

menti della retribuzione indicati all'articolo 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati.

La pensione non può, comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, nè inferiore a lire 84.000 annue.

Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennità di cui al successivo articolo 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'ammontare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13ª mensilità dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1º gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1º gennaio 1948; nella misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente articolo 4:

| | |
|---|----|
| per le prime 2000 lire ed importi inferiori | 30 |
| per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000 | 10 |
| per l'eccedenza da lire 6001 in poi | 5 |

Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1º gennaio

1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'articolo 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098.

(È approvato).

Art. 6.

In via transitoria e fino a nuova disposizione il primo comma dell'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931 n. 1098, è così modificato: « Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:

a) abbiano compiuto 15 anni di iscrizione, effettivi o riscattati, ed abbiano superato 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;

c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione ».

Gli iscritti al Fondo cheentino 15 anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, hanno facoltà di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.

Di tale facoltà potrà beneficiare solo una aliquota annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facoltà 60 iscritti.

Nella predetta aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di età e di anzianità di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.

I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.

I richiedenti che non possano fruire della anticipata liquidazione della pensione, perchè in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto 15 anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'età di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro è tenuto a versare a proprio totale carico il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.

(È approvato).

Art. 8.

Le somme accantonate presso le società esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947, a scopo di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle Società medesime.

Qualora con tale versamento il disavanzo al 1º gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sarà provveduto dalle Società, con le modalità da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 9.

A decorrere dal 1º gennaio 1948, l'articolo 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunti i 10 anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'articolo 13 una indennità per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscrizione, con un minimo di lire 500; i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi si computano in ragione di dodicesimi di anno.

« Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della indennità di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata la pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sarà corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia ».

(È approvato).

Art. 10.

L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1º aprile 1948, che si sia avvalso della facoltà di continuare la iscrizione al Fondo in base all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, ha facoltà di versare, a decorrere dal 1º gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'articolo 1 fino alla concorrenza dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed all'anzianità di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948.

Ove l'iscritto si avvalga di tale facoltà, la pensione ad esso spettante sarà computata sullo stipendio o sul salario sul quale è stato corrisposto il contributo.

L'iscritto potrà avvalersi di tale facoltà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, precisando la misura dello stipendio e del salario sul quale intende versare il contributo.

Qualora non si avvalga di tale facoltà, rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sarà rivalutata ai sensi dell'articolo 5.

Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1º aprile al 1º dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1º gennaio 1948 sarà considerato come versato in base all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'iscritto ha pure la facoltà di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.

« La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio ».

(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 5 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

Al primo comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera c):

« c) gli anni di servizio prestati presso società ausiliarie già assorbite dalle aziende telefoniche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il riscatto dei periodi sopra indicati, l'iscritto deve versare la corrispondente riserva matematica prospettiva in base alla retribuzione soggetta a contributo raggiunta al momento della domanda di riscatto ».

(È approvato).

Art. 13.

La facoltà di riscatto prevista dal primo comma dell'articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098,

può essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e colle modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo 5, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, ha facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla ripresa del servizio, di versare a proprio carico il contributo globale di cui all'articolo 1, sugli elementi della retribuzione soggetti a contributo, non percepiti.

(È approvato).

Art. 15.

La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.

Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra è limitato a sei mesi dalla data medesima.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

«Ogni 5 anni, a decorrere dal 1º gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilerà il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procederà allo esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti

al Comitato amministratore e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni ».

(È approvato).

Art. 17.

Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni anteriori alla presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera e) dell'articolo 20 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Art. 19.

È ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Società Italcable, con le modalità e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.

(È approvato).

Art. 20.

Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conservazione del posto per i lavoratori chiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943** » (N. 715).

PRESIDENTE. Segue al l'ordine del giorno la discussione del seguente disegno di legge: « **Conservazione del posto per i lavoratori chiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zane.

ZANE, relatore. Il disegno di legge in esame reca disposizioni in favore di quei giovani che, a seguito di chiamata da parte del Ministero della difesa, debbono completare i corsi allievi ufficiali di complemento iniziati prima degli avvenimenti dell'8 settembre 1943 oppure che debbono ancora compiere il prescritto servizio di prima nomina. Per soddisfare a tali obblighi i giovani allievi ufficiali debbono in molti casi lasciare il posto di lavoro, senza che siano tutelati dalla legge in ordine alla conservazione del posto medesimo. Appare opportuno ed evidente, pertanto, per ovvie ragioni di giustizia, estendere a questi giovani i benefici già apportati dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, ai lavoratori appartenenti alle classi 1924 e successive.

Giova osservare che molti di questi allievi ufficiali richiamati ora alle armi hanno anche militato nelle formazioni partigiane, nel Corpo volontari della libertà, ma, non avendo raggiunto l'anzianità di servizio prevista per il riconoscimento della qualifica di partigiano — vale a dire sei mesi — si trovano nella condizione di non poter fruire dell'esonero dagli obblighi di leva, che è invece previsto per coloro che hanno la qualifica di partigiano. Si tratta quindi in parecchi casi di giovani patrioti, che hanno servito con onore la Patria anche durante il periodo clandestino. Mi pare che sia questo un motivo di benemeranza che,

unito agli altri motivi di carattere umano e sociale che già sono stati illustrati nella relazione ministeriale, suggerisce l'approvazione del provvedimento.

Il disegno di legge consta di tre articoli. Col primo viene assicurato il beneficio della conservazione del posto ai lavoratori appartenenti alle classi anteriori al 1924 che non hanno potuto compiere i corsi allievi ufficiali di complemento od il servizio di prima nomina a seguito degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943.

L'articolo 2, invece, prevede il caso di coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ultimato il servizio di prima nomina, stabilendo che il periodo di trenta giorni, fissato dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, per la presentazione del lavoratore all'azienda decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'articolo 3 infine, fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione l'entrata in vigore della legge.

Premesso quanto sopra, ritengo di poter sollecitare i colleghi della Xª Commissione all'approvazione del presente disegno di legge.

GRAVA. Riallacciandomi a quello che ho già detto in occasione della discussione del precedente disegno di legge, attiro l'attenzione della Commissione sui numerosi richiami a leggi precedenti contenuti nel decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, cui si riferisce il provvedimento in esame. Ripeto che occorre semplificare la dizione delle nostre leggi, perchè attualmente è impossibile, per i destinatari di esse, prendere cognizione dei precedenti e delle successive modificazioni dei vari provvedimenti legislativi.

Questo disegno di legge è innovativo del decreto legge del 1925, n. 1825, con cui non si concedeva la stabilità del posto a coloro che compievano il servizio di leva. Con questo disegno di legge si attribuisce invece anche a coloro che fanno servizio di prima nomina la stabilità nel posto di lavoro; il provvedimento potrà, però, essere modificato successivamente per regolare il caso del lavoratore che, compiuto il servizio di leva o di prima nomina, faccia richiesta di rafferma.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª RIUNIONE (1º dicembre 1949)

Ad ogni modo, mi dichiaro favorevolissimo al disegno di legge in esame, che raccomando all'approvazione della Commissione facendo voti perchè anche esso sia sollecitamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1924 che, avendo dovuto interrompere i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella di liberazione delle singole provincie, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di prima nomina e che, in conseguenza di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 303, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Prima di procedere nello svolgimento dell'ordine del giorno, desidero associarmi alle osservazioni fatte dal senatore Grava circa la necessità di rendere, più che sia possibile, semplici e chiari i testi legislativi.

Ritengo opportuno che la Commissione, la quale mostra di condividere all'unanimità il punto di vista del senatore Grava, esprima al riguardo un voto formale.

Propongo, pertanto, all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica invita il Governo ad evitare, al massimo, nella redazione dei disegni di legge, i richiami a leggi precedenti che ne rendono oscuro il testo e a far sì che le nuove leggi riproducano le parti ancora valide delle precedenti e si sostituiscano a queste, in modo da offrire una completa e aggiornata disciplina legislativa delle materie trattate ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie » (N. 442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge di iniziativa del senatore Bitossi: « Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Tale disposizione non si applica ai lavoratori che percepiscano una retribuzione ragguagliata ad anno non superiore a lire 500.000 ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª RIUNIONE (1º dicembre 1949)

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Vorrei rivolgere al senatore Bitossi la preghiera di non insistere in questa sua proposta di legge. E ciò per due ragioni semplicissime. In primo luogo, perchè con tale proposta si sconvolge completamente il criterio in base al quale si attribuiscono gli assegni familiari per la moglie. Con questa disposizione di legge, infatti, si attribuisce al lavoratore con retribuzione non superiore a lire 500.000 annue il diritto di percepire gli assegni familiari per la moglie indipendentemente dalle condizioni economiche di questa.

In secondo luogo, più si limita la concessione di questo diritto e più è facile concedere il diritto stesso.

Ipotizziamo il caso in cui un lavoratore percepisca solo 499.000 lire ragguagliate ad anno ed abbia una moglie ricchissima; costui avrebbe diritto di percepire per conto della moglie gli assegni familiari. Un altro lavoratore, invece, che percepisse 501.000 lire ragguagliate ad anno e che avesse la moglie poverissima non avrebbe questo diritto.

Comprendo l'intenzione del collega nel presentare questa proposta di legge, ma con essa sovvertiremmo tutti i principi fino ad oggi rispettati e seguiti.

Pertanto, vorrei pregarlo amichevolmente di ritirare questa proposta di legge, per non dare a me il dispiacere di proporla al rigetto all'onorevole Commissione. Io esprimo, ad ogni modo, il voto che tale problema possa essere risolto con altra disposizione di legge che regoli tutta la materia degli assegni familiari.

BITOSSÌ. Ciò che mi ha indotto a presentare questo progetto di legge non è stata certamente l'intenzione di sanare completa-

mente tutte le ingiustizie che, in linea di massima, ogni legge compie, perchè è difficile, particolarmente nel settore degli assegni familiari, di poter eliminare le ingiustizie. Il mio progetto tende ad eliminare le ingiustizie il più possibile, pur comprendendo che se ne creano delle altre; ma queste altre ingiustizie forse sono minori di quelle che la legge attuale provoca.

Comunque, prendo atto delle considerazioni fatte dal relatore. Prego però il senatore Grava di non voler insistere nella richiesta che io ritiri la mia proposta di legge. Piuttosto, rinviandone la discussione ad altra seduta; in questo frattempo io prenderò contatti con l'onorevole Fanfani e con l'onorevole La Pira, per vedere come è possibile eliminare le ingiustizie patenti e gravi che la legge attuale provoca, cercando di non crearne altre. Pertanto, pregherei i colleghi e l'onorevole Presidente di rinviare ancora una volta la discussione sul mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente seduta il Ministro del lavoro ci ha annunciato che è in preparazione una nuova legge che regola in maniera organica tutta la materia riguardante gli assegni familiari. Quindi, prendendo spunto dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Bitossi, ritengo che sia bene rinviare la discussione di questo disegno di legge in maniera che esso possa essere esaminato insieme al progetto completo e definitivo sugli assegni familiari che sarà presentato dal Ministro del lavoro.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione del progetto di legge Bitossi è rinviata ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 10,45.